

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: CASOLATI)

Roma, 4 luglio 2019

Sul disegno di legge:

(1110) Deputato MOLINARI ed altri. - Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario, approvato dalla Camera dei deputati

La 14^a Commissione permanente, esaminato, il disegno di legge in titolo,

considerato che esso si compone di un unico articolo, volto ad aggiungere un nuovo comma all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico sulle società partecipate), volto a consentire la partecipazione pubblica in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, in qualsiasi modo trattato, e dei prodotti lattiero-caseari;

ricordato che il vigente articolo 4 stabilisce, ai commi 1 e 2, il divieto per le amministrazioni pubbliche, di costituire società, o di acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi, non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, pur prevedendo ai successivi commi una serie di deroghe a tale divieto;

rilevato che la normativa europea non vieta la partecipazione pubblica in imprese private, salvo la necessità di non falsare la concorrenza ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato e salvo il rispetto delle altre normative pertinenti;

ricordato, al riguardo, che la direttiva 2006/111/CE, in materia di trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, impone particolari regole di trasparenza nei flussi finanziari dagli enti pubblici alle imprese partecipate, tenendo conto del fatto che spesso gli enti pubblici tendono ad adottare un comportamento, verso le imprese da essi controllate, meno oculato di quello che adotterebbe un investitore privato in normali condizioni di mercato. Ogni qualvolta il socio pubblico agisce verso la controllata in modo diverso da come farebbe un socio privato in normali condizioni di mercato, potrebbe configurarsi una situazione di aiuto di Stato incompatibile con il Trattato europeo. Sono, in ogni caso, escluse dagli obblighi di trasparenza di cui alla direttiva, le partecipazioni in imprese pubbliche di servizi qualora gli eventuali aiuti non incidano in modo sensibile sugli scambi fra Stati membri, e le partecipazioni in imprese pubbliche con un fatturato annuo inferiore a 40 milioni di euro,

Al Presidente
della 9^a Commissione permanente
S E D E

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione:

sarebbe opportuno specificare – come è già indicato per esempio nella deroga di cui al comma 9-*bis* dell'articolo 4 del Testo unico sulle società partecipate – che la partecipazione pubblica debba avvenire nel rispetto della disciplina europea.

Marzia Casolati